Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

S. M. il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. Don Pedro Garcia Conde il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

(2590)

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11,30, in udienza solenne, S. E. il signor Masa Aki Hotta il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

(2589)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

(Regio decreto 24 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937-XV, Guerra, registro n. 27, foglio n. 275).

Articolo unico.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche compiute in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

D'Andrea Natale fu Marco e fu Filipputi Regina, da S. Giorgio (Udine), camicia nera 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Già volontario in un battaglione CC. NN. chiedeva ed otteneva di essere compreso fra venticinque volontari per la conquista della dirupata Uork Amba. Veduti elementi di altro reparto sopraffatti dal nemico, inneggiando al Duce, si slanciava risolutamente nella mischia, rincuorando i presenti e riuscendo così a frenare l'impeto dell'avversario. Ferito al petto, rifiutava di allontanarsi e solo dopo il fermo ordine di un suo superiore consentiva di essere accompagnato al posto di medicazione. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Iarlori Giacinto di Domenico e di Patrucci Laura, da Buenos Ayres, capo squadra 230ª legione CC. NN. — Comandante di una squadra fucilieri, esplicava la sua azione di comando sotto nutrito fuoco nemico. Ferito, persisteva ad avanzare, trascinando i suoi uomini con l'esempio ed acconsentiva a farsi medicare soltanto in seguito allo energico intervento del suo ufficiale. Magnifico esempio di ardimento e di senso del dovere. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Micheli Francesco di Giovanni e di Nardecchia Maria, da Aquila, capo squadra 230° battaglione CC. NN. (Alla memoria). — Sotto raffiche di fuoco nemico e circondato dall'incendio, restava al suo posto di combattimento. Ferito mortalmente, nello sforzo supremo di lanciarsi verso il nemico baldanzoso, che si ergeva sul ciglio della posizione, ferito nuovamente, cadeva con l'arma alla mano. Esempio luminoso di sprone ai camerati. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936 - Anno XIV.

Saturnini Rocco di Ermete e di Calvacchi Antonia, da Luco dei Marsi (Aquila), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Ferito ad una gamba durante un'azione, rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione, per rimanere a combattere accanto alla propria mitragliatrice. Ferito una seconda volta, soltanto dopo viva insistenza del suo comandante, consentiva che lo allontanassero dalla linea, dando così fulgido esempio di fermezza e di coraggio. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Speranza Giuseppe di Antonio e fu Ferone Rosa, da Alfano (Salerno), camicia nera 230ª legione CC. NN. « Abruzzi ». — Servente di un pezzo d'artiglieria con ammirabile sprezzo del pericolo, disimpegnava ininterrottamente il suo servizio in una posizione scoperta ed intensamente battuta dal fuoco avversario. Ferito, rimaneva al posto di combattimento, dando magnifico esempio di valore ai camerati, finchè cadeva nuovamente e più gravemente ferito accanto al pezzo, ove era rimasto con onore e senza interruzione per ben 28 ore. — Acab Saat, 1° marzo 1936-XIV.

Tano Sante fu Francesco e di D'Amico Antonietta, da Atessa (Chieti), camicia nera 230ª legione CC. NN. « Abruzzi ». (Alla memoria). — Incaricato di portare un ordine al proprio comandante di compagnia, pur essendo ferito al petto, continuava ad avanzare, finchè cadeva a terra esausto. Rifiutava di essere soccorso da un compagno sopraggiunto, per dargli incarico di recapitare l'ordine a lui affidato. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Aquilani Cesare fu Emidio e di Valentini Emilia, da Mutignano (Teramo), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Durante un aspro combattimento, veduta un'arma pesante inattiva, perchè colpito il tiratore, se ne impossessava e riapriva il fuoco contro il nemico che avanzava. Esaurite le munizioni, e visto il suo comandante di compagnia in pericolo, con supremo sforzo, sollevava l'arma e si portava in avanti facendo ostacolo materiale tra il nemico e il proprio ufficiale. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Barone Ugo di Angelo e di Eboli Lucia, da Poggio Cinolfo, camicia nera 230ª legione CC. NN. — In posizione avanzata nell'infuriare del combattimento, mentre riforniva di acqua i suoi compagni, veniva ferito gravemente all'occhio destro. Rimaneva sul posto di combattimento per molte ore, ed acconsentiva a farsi trasportare al posto di medicazione, solo dopo molte insistenze. All'ospedale, durante l'operazione di estrazione della pallottola, teneva stoico contegno e pronunziava parole di esaltazione del soldato italiano. Mirabile esempio di alte virtù militari. — Acab Saat, 1° marzo 1936-XIV.

Bergamaschi Alessandro di Giuseppe e di Rossi Margherita, da Martinengo (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Tiratore di mitragliatrice leggera, noncurante del violento fuoco avversario, si esponeva dal muro di protezione per rendere più efficace il tiro della propria arma, finchè cadeva colpito a morte. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Berghella Giovanni di Rocco e fu Catinaro Rachele, da S. Apollinare (Chieti), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Quale tiratore di una mitragliatrice pesante, ferito alla faccia in prossimità di un occhio da una scheggia, continuava a combattere, malgrado che il sangue gli impedisse di individuare il bersaglio, incitando con la parola i propri compagni. Mirabile esempio di valore e di spirito di sacrificio. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Biancotti Mario fu Ernesto e di Cecchini Angela, da Boville Ernica (Frosinone), capo squadra 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Chiedeva ed otteneva di far parte di un manipolo di CC. NN. destinato a scalare le alture della Uork Amba. Durante la prima fase del combattimento si prodigava pel recupero della salma di un ufficiale caduto. Spontaneamente poi aggregavasi ad una risoluta pattuglia di tre uomini riuscendo ad occupare un difficile costone da dove con preciso lancio di bombe a mano, costringeva l'avversario a desistere dall'iniziato aggiramento di un reparto sottostante. Rimaneva saldamente al suo posto sino al sopraggiungere di altra unità. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Carabetta Pasquale di Ademoro e di Commisso Anna, da Locri (Reggio Calabria), vice capo squadra 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Chiedeva ed otteneva di essere compreso in un manipolo di CC. NN. destinato a scalare da sud l'altura di Uork Amba. Con pochi compagni riusciva a mantenersi saldo sulla posizione raggiunta, respingendo, per oltre quattro ore, contrassalti avversari, finchè veniva ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Carobbio Egidio di Pietro e di Mazzoleni Matilde, da Zogno (Bergamo), centurione 114ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia, durante un aspro combattimento, incaricato di proteggere e saldare in terreno aspro, soggetto ad infiltrazioni ed occupato da tiratori avversari appostati tra rocce, due reparti avanzati, assolveva il compito con perizia ed energia. Infliggeva al nemico forti perdite, costringendolo ad abbandonare le posizioni occupate. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Cornelio Giulio fu Antonio e di Palmaria Adele, da Gattinara (Novara), capo squadra 114ª legione CC. NN. — Comandante di squadra, durante un combattimento, sotto intenso fuoco nemico, guidava attraverso terreno difficile ed impervio, i suoi uomini alla conquista di aspra vetta. Con la parola e l'esempio infondeva ai dipendenti energia e slancio, dimostrando speciale perizia e alto sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

De Rubeis Tullio fu Giovanni e di Santarelli Luisa, da Prata d'Ansidonia (Aquila) capo manipolo 230ª legione CC. NN. — Valoroso ufficiale, già distintosi in precedenti fatti d'armi, conduceva con calma ed ardimento il suo plotone all'attacco di forti posizioni nemiche. Scontratosi con soverchianti forze avversarie, che tentavano arginare l'avanzata del reparto, le attaccava decisamente alla baionetta e con bombe a mano, volgendole in fuga. Ferito, continuava ad incitare i propri uomini guidandoli ancora sino al raggiungimento completo degli obbiettivi. Esempio di alte virtù militari. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Di Francescantonio Giuseppe fu Paolo, da Manoppello (Pescara), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Ferito al bracio destro da proiettile nemico continuava a far fuoco con la mitragliatrice leggera su un folto gruppo di nemici che avanzava a breve distanza. All'invito dell'ufficiale, rifiutava di recarsi al posto di medicazione finchè cadeva svenuto per l'abbondante perdita di sangue. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Fabi Pasquale di Berardino e di Alfonsia Albina, da Tornimparte (Aquila), camicia nera 230ª legione CC. NN. — In aspro e duro combattimento, in un cruento scontro all'arma bianca contro nemico insidioso e temerario che tentava di sorpresa aggirare il reparto, con calma serena e supremo sprezzo del pericolo si slanciava nella mischia e, benchè gravemente ferito, seguitava intrepido il lancio delle bombe a mano, incitando i compagni alla resistenza col grido: « Avanti camicie nere ». Mirabile esempio di alte virtù militari. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Falcone Vittorio di Cesare e di Esterina Lucrezia, da Fontecchio (Aquila), capo manipolo 230° battaglione CC. NN. — In linea tra le sue camicie nere, tra le fiamme e il fumo ed il nemico che assaltava la posizione, benchè ferito alla faccia e ad una gamba, rifiutava qualsiasi aiuto e restava al suo posto di combattimento incitando e spronando i suoi uomini alla lotta. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Formica Bergantino fu Sabino e di Morale Bambina da Giuliano Teatino (Chieti), camicia nera 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Porta ordini del reparto, non indugiava ad imbracciare il moschetto contro l'avversario. Colpito al collo, continuava a sparare incitando i compagni fino a quando non gli veniva imposto di allontanarsi dalla linea. — Uork Amba, 27 febbraio 1936 - Anno XIV.

Fracassi Diodato di Francesco e di Cicchinelli Maria, camicia nera scelta, 230ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Comandante del nucleo munizioni, nell'infuriare del combattimento, riforniva le munizioni attraverso una zona battuta dal nemico. Colpito mortalmente decedeva dopo due giorni. — Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Gmür Oscar fu Giuseppe e di Bertuetti Lucia, da Sopraponte (Brescia), centurione 114ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia di rincalzo, durante aspro combattimento, incaricato di proteggere prima e di rinforzare poi l'azione dei reparti di primo scaglione, assolveva il suo compito con spiccata capacità e sereno sprezzo del pericolo. Assunto il comando di un settore, resisteva a ripetuti contrattacchi, infliggendo forti perdite all'avversario e volgendolo infine in fuga. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Graff Piero di Alessandro e di Moretti Virginia, da Bergamo, vice capo squadra 114ª legione CC. NN. — Durante un combattimento volontariamente, sotto il fuoco avversario, dava prova di particolare ardimento eseguendo una difficile ascesa di un'amba e riuscendo a ristabilire un collegamento, indispensabile per la sicurezza dei reparti impegnati. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

La Monaca Paride di Giovanni e di Troiani Emma, da Aquila, camicia nera scelta 230ª legione CC. NN. — In aspro e duro combattimento alla baionetta, si slanciava arditamente all'assalto con lancio di bombe a mano. Rimasto gravemente ferito seguitava ad incitare i compagni alla lotta ed alla vittoria. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Leone Giacinto di Stefano e fu Cicci Maria, da S. Stefano di Sessanio (Aquila), camicia nera 230ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Conducente di un mulo portamunizioni, tentava di sottrarlo al fuoco nemico onde seguire il proprio reparto; colpito a morte stringeva saldamente e disperatamente in pugno le redini, oltre l'ultimo anelito. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Mavaro Stefano fu Antonio e fu Seianna Giovanna, da Lercara Friddi (Palermo), capo manipolo 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Ricevuto l'ordine di avanzare non indugiava e dava l'esempio lanciandosi per primo verso il nemico. Colpito da pallottola avversaria ad un braccio non si sgomentava, ed incoraggiando i militi al combattimento, ripigliava a sparare fino a quando una seconda pallottola, colpendolo ad una gamba, lo costringeva ad allontanarsi. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Maniacco Virgilio di Michele e fu Picherle Carla, da Gorizia, capo squadra 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Chiedeva ed otteneva di far parte di un manipolo di CC. NN. destinato a scalare da sud l'altura della Uork Amba. Instancabile, combatteva per dieci ore, con coraggio ed ardire, coadiuvando il comandante del manipolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Marchiani Tarquinio di Alberto e fu Pilati Romualda, da Fontanellato (Parma), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Combattendo con ardore e sprezzo del pericolo, rimaneva ferito. Ai compagni accorsi per soccorrerlo, rivolgeva parole d'incitamento a proseguire nella lotta, dimostrando serenità ed alto spirito militare. — Quasquazè - Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Melaragni Berardino di Aurelio e di Cozza Filomena, da Coppito (Aquila), capo squadra 230ª legione CC. NN. — Sottufficiale di contabilità, chiedeva insistentemente, ed otteneva di far parte del nucleo esploratori ed in aspro e duro combattimento a corpo a corpo, si slanciava con impeto nella mischia. Rimasto gravemente ferito continuava a combattere e ad incitare alla lotta sino a che il nemico non fu completamente sgominato. Fulgido esempio di alte virtù militari — Adi Dechi Malech, 2-3 marzo 1936-XIV.

Perazza Alfonso fu Enrico e di De Paolis Maria, da Paganica (Aquila), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Primo rifornitore di mitragliatrice leggera, sotto il fuoco nemico e tra le fiamme delle sterpie dal nemico stesso provocate, provvedeva ai rifornimenti dell'arma. Ferito gravemente, rifiutava i primi aiuti, restava al suo posto di sprone e di ausilio al tiratore. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936 - Anno XIV.

Silvestri Piero di Luigi e di Guerini Maria, da Bombia (Novara), capomanipolo 114ª legione CC. NN. — Comandante di plotone fucilieri, dimostrava in combattimento perizia e valore; con slancio e audacia guidava due volte il suo plotone all'assalto contribuendo alla conquista della posizione, ed impediva poi, saldamente resistendo, che il nemico potesse aggirare altri reparti. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Abbiati Attilio di Enrico e di Rasirati Edvige, da Treviglio (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante un aspro combattimento, nell'ascesa di una aspra vetta sotto il fuoco nemico, incitava ed aiutava i compagni. Durante la lunga azione, con calma e preciso tiro, uccideva numerosi nemici. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Achino Augusto fu Secondo e di Negri Giuseppina, da Oneglia (Imperia), centurione 180ª legione CC. NN. — Comandante di compa-

gnia fucilieri, durante quattro giorni di combattimento, in posizione scoperta e battuta dal fuoco della fucileria nemica dirigeva l'azione del suo reparto dimostrando alte doti di comandante e di soldato. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Albini Domenico di Francesco e di Ferraro Maria, da Moliterno (Potenza), camicia nera scelta 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Graduato infermiere, si prodigava in combattimento nell'assistenza ai feriti. Uscito dalle linee per soccorrere un camerata, rimaneva a sua volta ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Baldis Attilio fu Basilio e fu Tribbia Regina, da Redona (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di arduo combattimento, quale porta arma, sotto intenso fuoco nemico e attraverso impervio terreno, riusciva a raggiungere la posizione assegnatagli ed a piazzare la propria mitragliatrice ad efficace protezione dello schieramento dei reparti in linea. Per tutta la durata dell'azione faceva tiro efficacissimo, dimostrando sereno sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Bani Camillo di Giuseppe e di Giuditta Esposito, da Scanso (Bergamo), camicia nera scelta 114ª legione CC. NN. — Chiedeva ed otteneva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica; superando difficoltà di terreno e sotto l'intenso fuoco nemico, dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Barbieri Fausto fu Diogene, da Seniga (Brescia), vice capo squadra 180ª legione CC. NN. — Comandante di una squadra di armi pesanti sotto intenso fuoco nemico trascinava i propri dipendenti oltre le linee dei fucilieri, riuscendo a raggiungere una posizione dalla quale infliggeva gravi perdite all'avversario. Bell'esempio di sprezzo del pericolo, ascendente sui dipendenti ed intelligente iniziativa. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Bianchi Giuseppe di Aristide e di Turco Brigida, da Chieri (Torino), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Ferito, insisteva per seguire il reparto nel combattimento. Partecipava all'azione dando esempio di abnegazione e di sprezzo del pericolo. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Cabras Giovanni fu Giovanni Maria e di Piras Tommasa, da Bortigali (Cagliari), centurione 263ª legione CC. NN. — Durante violenti attacchi avversari usando a varie riprese le bombe a mano, diede prova di sereno coraggio, sicura prontezza di comando. Nei momenti più difficili fu di esempio ai propri gregari con i quali si trovava sempre nei punti più delicati dello schieramento. Bello esempio di sentimento del dovere, di calmo coraggio, prontezza di azione e spirito di sacrificio. — Acab Saat, 29 febbraio 1936-XIV.

Cagnoni Pietro di Giuseppe e di Acerbis Teresa, da Cazzaniga (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante aspro combattimento, porta arma, raggiungeva tra i primi la cima di aspra posizione montana, sotto intensa fucileria nemica. Combatteva con valore, dimostrando calma e sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Cappellini Giuseppe di Bassano e di Strepparola Paola, da Rivolta d'Adda, vice capo squadra 180ª legione CC. NN. — Comandante di squadra mitraglieri, in combattimento, dimostrava sprezzo del pericolo. Nella fase finale della lotta, lanciavasi alla conquista di una posizione difficile raggiungendola in unione con i fucilieri; contribuiva in modo efficace col fuoco della propria arma a sventare un tentativo di aggiramento del nemico al quale infliggeva gravi perdite. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Carminati Francesco di Antonio e di Bolognini Carolina, da Medolago (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante aspro combattimento, rifornitore di mitragliatrice leggera, prendeva d'iniziativa il posto del tiratore e per tutta la giornata batteva con tiro efficace l'avversario, dando esempio di alto sentimento del dovere e di virtù militari. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Cattaneo Silvio di Paolo e di Cattaneo Emilia, da Valleve (Bergamo) camicia nera scelta 114ª legione CC. NN. — Chiedeva ed otteneva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica; superando difficoltà di terreno e sotto l'intenso fuoco nemico, dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Ceresoli Azzaria di Telesforo e di Cambarini Carolina, da Centr'Isola (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Ammalato, chiedeva ed otteneva di partecipare al combattimento. Durante l'azione dimostrava slancio e coraggio, finchè cadeva ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Colobraro Salvatore di Angelo e di Serratore Rosa, da Borgia (Catanzaro), capo squadra gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea. — Capo squadra, dava in lungo combattimento prova di sprezzo del pericolo; piazzando una mitragliatrice allo scoperto, infliggeva forti perdite al nemico. — Uork Amba, 27 gennaio 1936-XIV.

Corradi Giovanni di Arrigo e di Ausonia Mazzadi, da Parma, centurione medico 180ª legione CC. NN. — In quattro giorni di combattimento esplicò sotto intenso fuoco di fucileria nemica, con sprezzo del pericolo, attività instancabile per la cura e assistenza dei feriti. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Croce Luigi fu Nicola e di Laura De Santis, da Pennadomo (Chieti), capo squadra 230ª legione CC. NN. — Convalescente, volontariamente raggiungeva il proprio reparto e dimostrava, in combattimento coraggio e sprezzo del pericolo. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

De Gregorio Alessio fu Gaetano e di Petrini Cecilia, da S. Valentino d'Abruzzo, centurione 230ª legione CC. NN. — Ufficiale ai rifornimenti di una legione CC. NN. volontariamente partecipò ad un combattimento. Ferito all'inizio dell'azione, si portò ancora avanti fin quando le forze gli vennero meno. — Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Demaldè Dante fu Ciro e di Rossi Emma, da Fidenza, camicia nera 180ª legione CC. NN. — Caduto ferito in combattimento, con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere, incitava alcuni compagni accorsi in suo aiuto a disinteressarsi di lui e di proseguire nell'attacco. — Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

De Masi Roberto di Vincenzo e di Gilda Di Giamberardino, da Borgocollefegato (Rieti), capo manipolo 230ª legione CC. NN. — Comandante di plotone, fu sempre tra i primi infondendo, con l'esempio, fiducia ed ardire nei propri dipendenti. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

De Sanctis Ricciardone Giuseppe di Giovanni e di Di Lorenzo Angela, da Chieti, capo manipolo, 230ª legione CC. NN. — Comandante di plotone, in una giornata di combattimento, dava costante esempio di coraggio e di ardimento. Durante un contrattacco, accortosi che una mitragliatrice leggera era rimasta priva del tiratore, personalmente la metteva in azione. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

De Vitofrancesco Gaetano di Raffaele e di Bevenga Laura, da Grumo Appula (Bari), capo manipolo 1° battaglione CC. NN. di Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Comandante di plotone, ricevuto ordine di inviare a rinforzo alcune camicie nere, volontariamente le accompagnava, partecipando con valore al combattimento e contribuendo efficacemente alla riuscita dell'azione. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Di Fabio Ettore di Vincenzo e di Della Porta Teresa, da Monteferrante (Chieti), capo manipolo 230ª legione CC. NN. — Ufficiale addetto ad un comando di battaglione, durante tre giornate di operazioni, dava esempio di coraggio, portandosi dove maggiore era il pericolo, per stabilire collegamenti, trasmettere ordini, assumere notizie. Contribuiva alla buona riuscita dell'azione. — Adi Malech, 1-3 marzo 1936-XIV.

Di Pancrazio Giuseppe di Vincenzo e di Di Giuseppe Marina, da Campli (Teramo), centurione 230ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia, impiegava il suo reparto con perizia ed ardimento respingendo due attacchi nemici, durante i quali dava esempio di alto senso del dovere e di fermezza. — Adi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Di Palma Nunzio di Giovanni e di Maria Antonia Carotenuto, da Boscoreale (Napoli), capo manipolo compagnia armi pesanti « Gruppo Diamanti ». — Comandante di un plotone di armi pesanti, nel momento in cui il combattimento era giunto alla fase decisiva, non esitava a piazzare le armi allo scoperto, riuscendo ad arrestare l'azione nemica, dando ai suoi uomini esempio di personale coraggio, di attività e di controllo della situazione. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Domenicucci Orante di Carmine e di Ciccone Angelamaria, da Villa S. Lucia degli Abruzzi (Aquila), camicia nera 230ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Arditamente e serenamente, esempio ed incitamento ai compagni, cadeva valorosamente combattendo. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Ferrari Giovanni di Alessandro e di Felizzoni Maria, da Casteldidone (Cremona), capo squadra 180ª legione CC. NN. — Comandante di squadra mitraglieri interveniva tempestivamente in aiuto di un reparto fucilieri impegnato in combattimento, riuscendo, con tiro preciso, a fugare l'avversario. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Ferraro Armando di Arcangelo e di Gubitosi Anna Maria, da Resina (Napoli), capo manipolo 263ª legione CC. NN. — Comandante di plotone fucilieri partecipava ad un assalto ad arma bianca contro numerose forze nemiche, rimanendo ferito. — Acab Saat, 29 febbraio 1936-XIV.

Fioroni Giovanni di Luigi e di Caco Rosa, da Radone (Bergamo), camicia nera scelta 114ª legione CC. NN. — Chiedeva ed otteneva di partecipare all'occupazione di importante posizione nemica, superando difficoltà di terreno e sotto l'intenso fuoco nemico, dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Gelonese Domenico di Giuseppe e fu Di Napoli Mariantonia, da Barolino Marino (Campobasso), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Noncurante del pericolo, da posizione esposta apriva il fuoco contro il nemico, rimanendo ferito. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Ghetti Giacomo di Carlo, da Meldola (Forlì), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Scritturale addetto al comando di legione, incaricato di raccogliere i dati per la esatta cronologica descrizione degli avvenimenti, svolgeva il suo compito anche in momenti e nei posti più pericolosi con la maggiore tranquillità e calma, rimanendo gravemente ferito. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Grasselli Libero di Francesco e di Copercini Angela, da S. Martino Lago (Cremona), vice capo squadra 180ª legione CC. NN. — Comandante di una squadra mitragliatrici pesanti in combattimento dimostrava sprezzo del pericolo calma e serenità. Raggiunta, in unione di fucilieri la posizione assegnatagli, contribuiva, col fuoco della propria arma a rafforzarla e ad infliggere gravi perdite al nemico. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Giuliani Ignazio di Domenico e di Blasini Maria, da Fontecchio (Aquila), camicia nera scelta 230ª legione CC. NN. — Tiratore di una mitragliatrice, visto il pericolo che incombeva sul centro dello schieramento della sua compagnia attaccata dal nemico, noncurante del pericolo, sotto il tiro avversario si portava fuori della sua postazione e contribuiva, con la sua azione di fuoco, alla risoluzione vittoriosa del combattimento. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Griffini Giovanni fu Vittorio Emanuele e di Oliva Conti, da Caltanissetta, centurione 180ª legione CC. NN. — Ufficiale addetto al comando di legione, fu valido collaboratore del comandante, durante il combattimento, esponendosi alle offese nemiche, per assolvere gli incarichi affidatigli. Già distintosi in precedente combattimento. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Iaculli Edoardo di Michele e di Vincenza d'Addetta, da Rosolini (Siracusa), centurione 180ª legione CC. NN. — Ufficiale informatore della legione, assolveva in quattro giorni di combattimento gl'incarichi affidatigli, percorrendo terreno battuto dal fuoco nemico e riconfermando le doti di coraggio dimostrate in altre circostanze. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Iezzi Francesco Antonio di Mauro e di Sabatini Maria, da Chieti, capo squadra 1° battaglione CC. NN. di Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Sottufficiale di contabilità, prendeva volontariamente parte ad un combattimento. Usciva dalla linea per raccogliere un ferito e trasportarlo al posto di medicazione. Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Laglia Svezio di Giovanni, da Aquila, camicia nera scelta 230ª legione CC. NN. — In una posizione circondata dalle fiamme di un incendio e dal nemico che muoveva all'assalto, visto in pericolo il comandante della compagnia, si precipitava verso di lui, riuscendo in tempo a disimpegnarlo con lancio di bombe a mano. Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Lamberti Gerardo di Vincenzo e di D'Angelo Concetta, da Cava dei Tirreni, camicia nera 180ª legione CC. NN. — Ferito gravemente al petto, incurante del dolore, incitava i compagni a proseguire nella lotta. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Lanzi Luigi di Antonio e di Presenti Emilia, da Popoli (Aquila), camicia nera scelta 1° battaglione CC. NN. di Eritrea. — Sostituiva in combattimento il porta-ordini del plotone ferito, percorrendo più volte zone battute dal tiro avversario, ed assolveva con zelo encomiabile i compiti affidatigli. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Mammone Rocco fu Vincenzo e di Barillà Santa, da Oppido Mamertino (Reggio Calabria) capo manipolo 230ª legione CC. NN. — Comandante di plotone, durante una intera giornata di combattimento, dava prove di alte qualità militari. Alla testa del proprio reparto, conquistava di slancio un'importante posizione, fugandone l'avversario. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Martini Bruno di Bonfiglio e di Branchi Erminia, da Langhirano (Parma), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Ferito gravemente, incitava i compagni al combattimento. Mantenendosi calmo e sereno, non volle essere trasportato al posto di medicazione se non dopo avviato un ufficiale superiore ferito. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Mastello Rocco fu Raffaele e di Valle Francesca, da Bella di Lucania capomanipolo 252ª legione CC. NN. — Comandante di plotone d'avanguardia, fatto segno al fuoco di alcuni armati nemici occultati in un cespuglio, li affrontava decisamente con bombe a mano, uccidendone due. — Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Marini Domenico di Paolo e di Gentile Rosamata, da Magliano dei Marsi, frazione Rosciolo (Aquila), camicia nera scelta 230ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Quale tiratore M.P., raggiunta la posizione indicatagli apriva il fuoco efficace sul nemico. Nel mentre riparava un inceppamento dell'arma, senza lasciare la posizione, fu colpito a morte da piombo nemico. — Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Mazzolari Arturo di Sante e di Beltrame Luigia, da Acquanegra (Cremona), camicia nera scelta 180ª legione CC. NN. — Capo arma di una squadra mitragliatrici pesanti, dimostrava in combattimento sprezzo del pericolo. Lanciavasi alla conquista di una difficile posizione e, raggiuntala, infliggeva perdite al nemico. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Menna Antonio, da Atessa (Chieti), capo squadra 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Assunto in combattimento il comando di un plotone, riusciva ad occupare sotto il fuoco nemico una posizione dominante, costringendo il nemico a ripiegare. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Miarelli Mauro di Ettore e di Elevata Nunzia, da Pannarano (Benevento), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Conducente di sezione di artiglieria, d'iniziativa, sotto il fuoco nemico, recuperava una bocca da fuoco precipitata lungo una scarpata e la portava da solo in posizione. Rendeva così possibile l'immediata azione del pezzo. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Montuori Giuseppe di Antonio e di Cavallo Fiorilla, da Baiano (Avellino), capo squadra 1° battaglione CC. NN. d'Eritrea « Gruppo Diamanti ». — Assunto in combattimento il comando di un plotone, riusciva ad occupare sotto il fuoco nemico una posizione dominante, costringendo il nemico a ripiegare. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Nava Francesco fu Giuseppe e di Solà Angela, da Pedrengo (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di arduo combattimento, tra aspre difficoltà di terreno, con calma e slancio, pur sotto intensa fucileria avversaria, eseguiva tiri efficaci, mostrando sprezzo del pericolo e virtù militari. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Nobis Guglielmo fu Giuseppe e fu Amida Mainetti, da Manerbio (Brescia) centurione 180ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia mitraglieri, coordinava e controllava durante il combattimento, l'azione delle proprie armi e, con un plotone, occupava, unitamente ad una compagnia fucilieri, una importante posizione nemica. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Orizio Pietro di Santo Plinio e fu Maria Bartolaneo, da Gatti (Brescia), capo squadra Gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea. — Portatosi con la mitragliatrice allo scoperto, riusciva ad eliminare un tentativo di aggiramento di nuclei nemici, infliggendo loro perdite. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Paci Ippoliti Ermanno di Claudio e di Robusti Emma, da Parma, capo manipolo 180ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia, sotto fuoco nemico dava prova di calma e sprezzo del pericolo, guidando il suo reparto all'assalto e giungendo fra i primi sull'obiettivo assegnato. — Debrà Amba. 28 febbraio 1936-XIV.

Pansera Pier Luigi di Luigi e di Pasinetti Francesca, da Sarezzo, centurione 252ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia avanzata, nell'attacco di una posizione nemica, guidava all'assalto i suoi dipendenti con slancio ed ardimento, infliggendo gravi perdite al nemico e, travolgendo ogni sua resistenza, lo metteva in precipitosa fuga. — Roccione di Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Patricelli Luigi di Raffaele, da Montefalcone (Campobasso), camicia nera 230ª legione CC. NN. — Ferito, seguì il suo plotone alla conquista di un obiettivo, rimanendo in combattimento fino a quando il suo ufficiale non gli impose di allontanarsi. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Pedesini Giovanni fu Cesare e di Ronchini Giuseppina, da Savona, camicia nera 180ª legione CC. NN. — Pieno di ardimento e sprezzo del pericolo, durante tutta l'azione si slanciava tra i primi alla conquista dell'obiettivo. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Persia Francesco di Donato e di Rosa Zaccagnini, da Alfedina (Sulmona), capo manipolo 1° battaglione CC. NN. di Eritrea, « Gruppo Diamanti ». — Offertosi per rinforzare col suo plotone un nucleo di camicie nere seriamente impegnate, riusciva, sotto il fuoco avversario, a raggiungere la posizione, contribuendo all'esito vittorioso del combattimento. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Pinardi Giosuè di Luigi e di Nosini Carmelina, da Pessina Cremonese (Cremona), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Capo arma di squadra mitragliatrici pesanti, in combattimento dimostrava sprezzo del pericolo e calma. Lanciavasi alla conquista di una difficile posizione e, raggiuntala, infliggeva perdite al nemico. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Pizzi Stefano di Ettore e di Dina Prazzoli, da S. Giorgio Piacentino (Piacenza), camicia nera scelta 114ª legione CC. NN. — Chiedeva ed otteneva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica; superando difficoltà di terreno e sotto l'intenso fuoco nemico, dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Placidi Dante di Cesare, da Aquila, capo squadra 230ª legione CC. NN. — Armaiolo di battaglione, intento a riparare una mitragliatrice leggera, accortosi che un'arma pesante era stata momentaneamente ridotta al silenzio dal fuoco nemico, che ne aveva ucciso il tiratore, si portava prontamente presso la postazione dell'arma resa inservibile e, con quella riparata, apriva il fuoco con precisione ed efficacia, costringendo il nemico a ritirarsi. — Acab Saat, 2 marzo 1936-XIV.

Punzoni Pietro fu Raimondo e fu Lucchi Rosalia, vice capo squadra 2° battaglione mitraglieri CC. NN. — Graduato a disposizione partecipava con il comandante del battaglione per infrangere l'urto nemico diretto contro Passo Uarieu. Benchè ferito fu fedele collaboratore dell'ufficiale nell'infliggere al nemico forti perdite e fu esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

Rondi Luigi fu Luigi e fu Marianna Noris, da Nembo (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Chiedeva ed otteneva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica; superando difficoltà di terreno e sotto l'intenso fuoco nemico, dava prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Rubeis Guido fu Carmine e fu Bernabei Gemma, da Villa S. Angelo (Aquila), vice capo squadra 230ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Comandante di squadra teneva serenamente i propri uomini alla difesa di una posizione conquistata, nonostante i reiterati attacchi nemici, rimaneva mortalmente ferito. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Simeoni Giovanni fu Carlo, da Orsogna (Chieti), centurione 230° battaglione CC. NN. — Comandante di compagnia, in testa ai propri uomini, conquistava una forte posizione nemica. Attaccato più volte da forze preponderanti, resisteva, guidando i reparti dipendenti al contrattacco. — Adi Dechi Malech, 2 marzo 1936-XIV.

Solari Battista di Giuseppe e di Fontana Paola, da Darfo (Brescia), camicia nera 180ª legione CC. NN. — Attendente porta ordini, assolveva il proprio compito in terreno intensamente battuto dal fuoco nemico, con tenacia ed ardimento, finchè rimaneva ferito. — Passo Uarieu, 21-23 gennaio 1936-XIV.

Stefani Giovan Battista di Giovanni e di Mobellini Caterina, da Anfo (Brescia), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante la conquista di aspra posizione montana, si distingueva in un assalto per impeto ed ardimento. Si prodigava poi instancabilmente nel rifornimento munizioni, attraversando, con sprezzo del pericolo, zone di obbligato passaggio, battute dal fuoco avversario. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Tirloni Pietro di Carlo e di Carioli Margherita da Treviglio, (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. (Alla memoria). — Attendente porta ordini, disimpegnava con zelo ed audacia il proprio servizio. Cadeva colpito a morte a fianco del suo ufficiale, mentre, in piedi, sparava contro il nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

Valenti Gino di Eugenio e di Fornari Elvira, da Traversetolo (Parma), capo squadra 180ª legione CC. NN. — Sottufficiale di contabilità, assumeva il comando di un plotone rimasto privo dell'ufficiale, disimpegnando con slancio esemplare i compiti affidatigli. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

Vallocchio Guido di Arnaldo e di Silvani Giuseppina, da Parma, capo manipolo 180ª legione CC. NN. — Ufficiale a disposizione del comando di battaglione, assolveva incarichi in zone battute dal fuoco nemico, dimostrando calma e sprezzo del pericolo e giungendo all'attacco, fra i primi, sull'obiettivo assegnato. — Debrà Amba, 28 febbraio 1936-XIV.

(2537)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1217.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2465, riguardante la proroga di disposizioni temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1218.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 271, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936:

a) Trattato relativo all'estensione ai Possedimenti e Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;

b) Accordo per estendere ai Possedimenti e Colonie italiane quello per il regolamento dei pagamenti del 26 settembre 1934;

c) Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore per opere letterarie, scientifiche ed artistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1219.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia il 29 dicembre 1936-XV:

a) Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo addizionale;

b) Accordo commerciale;

c) Accordo per i pagamenti con Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1220.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 528, relativo alla proroga, fino al 30 giugno 1937-XV, delle disposizioni sul trattamento economico del personale militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1221.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 579, contenente norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei Comuni ed Enti pubblici in genere, dei condomini teatrali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1222.

Proroga del termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, per l'assicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione i rischi del credito di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2069, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 1140, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del sopracitato Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ulteriormente, nell'interesse del commercio di esportazione, alla proroga della gestione di riassicurazione dei relativi rischi da coprire di assicurazione presso compagnia privata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1938, i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalità di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1932, numero 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 35.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1223.

Approvazione della convenzione 16 aprile 1937 che modifica gli articoli 15 e 3 della convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione 31 dicembre 1923, approvata con il Nostro decreto di pari data, n. 3232, con la quale venne accordata all'ing. Ernesto Canobbio, per una società da costituire, la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda;

Vista l'istanza con la quale la « Società anonima per la navigazione sul lago di Garda » ha chiesto l'autorizzazione a ridurre, in via definitiva, da km. 768 a km. 600 la percorrenza media giornaliera dei piroscafi in servizio passeggeri e ad istituire servizi automobilistici lungo le rive del Lago, ad integrazione delle corse lacuali;

Vista l'istanza con la quale la medesima Società ha chiesto la sospensione, per gli anni 1936 e 1937, del pagamento delle annualità di L. 87.185, stabilite dalla convenzione 31 dicembre 1923 su richiamata quale corrispettivo di acquisto per il materiale natante ed impianti fissi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la continuità del servizio, per il che occorre accogliere la domanda suindicata, mantenendo ferma in annue L. 900.000 la misura della sovvenzione giornaliera già concessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1937-XV fra i delegati del Ministero delle comunicazioni e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima per la navigazione sul lago di Garda » e per la quale, ferma restando la sovvenzione annua di L. 900.000, stabilita dall'art. 18 della convenzione 31 dicembre 1923 (approvata con Nostro decreto di pari data, n. 3232) e a modifica degli articoli 15 e 3 della convenzione medesima, la Società:

a) assume l'obbligo di eseguire annualmente con corse viaggiatori ordinarie d'orario una percorrenza minima di km. 219.000 (duecentodiciannovemila) calcolati in base ad una percorrenza media giornaliera di km. 600 (seicento) ed effettuando, ad integrazione delle corse lacuali, due autoservizi rivieraschi, l'uno fra Desenzano e Salò (km. 61) ed un secondo fra Desenzano e Sirmione (km. 9);

b) è autorizzata a sospendere per gli anni 1936 e 1937 il pagamento delle annualità in L. 87.185 pel materiale natante ed impianti fissi, obbligandosi a corrisponderlo negli anni successivi.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV, n. 1224.

Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito ordinario e riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, ed i successivi Nostri decreti, coi quali fu, tra l'altro, concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, ed alle Associazioni ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 15 ottobre 1936, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito ordinario e concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito ordinario, aderente alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico, aderente alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 130. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale della categoria per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata nelle Corporazioni ed in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria inquadrata;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le aziende:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentito il Consiglio della Federazione.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione, debbono informare la Federazione di tutte le controversie che sorgono tra essi ed i lavoratori dipendenti sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei levoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite della Federazione.

TITOLO III.

Organizzazione periferica.

Art. 10.

La Federazione istituirà, per assicurare la rappresentanza periferica della categoria inquadrata, apposite delegazioni in corrispondenza delle sedi legali delle aziende rappresentate.

Ogni delegazione sarà retta da un delegato nominato ogni tre anni dal presidente della Federazione, e sostituibile alla scadenza di ogni triennio; il presidente provvederà altresì a conferire al delegato stesso i poteri necessari per assicurare la tutela degli interessi locali di categoria.

Nello svolgimento dei propri compiti le delegazioni si avvalgono dei servizi e dell'assistenza della rispettiva Unione interprovinciale della Confederazione.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 11.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Consiglio.

Art. 12.

Il Consiglio è composto di membri nominati in ragione di due per ogni azienda associata.

I due rappresentanti nominati da ciascuna azienda dispongono di un unico voto.

Ciascuna azienda, nel nominare i due suoi rappresentanti, designerà quello che dovrà esercitare il diritto di voto. In assenza del rappresentante designato, il diritto di voto spetterà all'altro rappresentante.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di eleggere, ogni tre anni, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente della Federazione;

e) di nominare, per ogni esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934 n. 293;

f) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

h) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera e), del presente statuto;

i) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza a norma del titolo VII del presente statuto;

m) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

n) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente statuto, dagli organismi superiori e dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Il Consiglio ha facoltà di costituire speciali organi tecnico-economici, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti, e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione di detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta, nei rapporti esterni, esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente è eletto dal Consiglio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dal Consiglio e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 15.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria rappresentata dalla Federazione o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere alla scadenza confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per la educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 20.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per la categoria rappresentata.

I contratti collettivi di lavoro sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

La Confederazione, ove lo ritenga opportuno, può intervenire per assistere alla discussione e conclusione dei contratti di cui ai comma precedenti.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 22.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 23.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori, oppure, dopo la applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio della Federazione provvederà con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Art. 24.

Il presidente della Federazione, sentito il Consiglio, ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

d) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizione di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 25.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, o da un terzo dei componenti il Consiglio. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 26.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore di Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1225.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare un legato.

N. 1225. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di lire 50.000 disposto in suo favore dal sig. Angelo Piazza.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1226.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare un legato.

N. 1226. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di lire 50.000 disposto in suo favore dal sig. Angelo Piazza.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1227.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare un legato.

N. 1227. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal generale Gavino Manunta.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV.

Nomina del prof. Ugo Obici liquidatore del Consorzio provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara, in sostituzione del rag. Paolo Cordella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 1087, con il quale il Consorzio provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1935, n. 2267, con il quale il Consorzio suddetto venne posto in liquidazione coatta, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne fu nominato liquidatore il rag. Paolo Cordella;

Vista la nota 16 giugno 1937, con la quale il prefetto di Ferrara, mentre fa presente che il rag. Cordella per ragioni del suo ufficio si è trasferito a Roma, ne propone la sostituzione con il prof. Ugo Obici;

Ritenuta la necessità di nominare un nuovo liquidatore, per l'espletamento delle ulteriori operazioni di liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prof. Ugo Obici è nominato liquidatore del Consorzio provinciale ferrarese delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ferrara, in sostituzione del rag. Paolo Cordella, con il compito di definire le operazioni di liquidazione in corso, a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1274.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1937 - Anno XV
Registro 4 Corporazioni, foglio 351.

(2591)

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Crema e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 febbraio 1932, n. 166, relativo ai Depositi cavalli stalloni;

Ritenuto che nei riguardi del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Crema ricorrono le condizioni previste nella prima parte dell'articolo suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni di Crema è disciolto.

L'on. Giovanni Gorio, deputato al Parlamento, è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente e per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1937 - Anno XV
Registro 10 Agricoltura, foglio 351.

(2547)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 luglio 1937-XV.

Nomina del dott. Studiati Cesare a membro della Corporazione olearia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione olearia;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il comm. Di Castri Luigi, membro della Corporazione suddetta quale rappresentante dei lavoratori per la coltura dell'olio e di altre piante da olio, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del dott. Studiati Cesare a membro della Corporazione olearia in sostituzione del comm. Di Castri Luigi, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Studiati Cesare è nominato membro della Corporazione olearia, quale rappresentante dei lavoratori per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio, in sostituzione del comm. Di Castri Luigi.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2563)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 luglio 1937-XV.

Nomina del dott. Sambonet Giulio a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il comm. Clementi Michelangelo, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per

gli orafi e argentieri, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del dott. Sambonet Giulio a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in sostituzione del comm. Clementi Michelangelo, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Sambonet Giulio è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli orafi e argentieri, in sostituzione del comm. Clementi Michelangelo.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2564)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 luglio 1937-XV.
Nomina del gr. uff. avv. Orlando Giuseppe a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'avv. Gatto Salvatore, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, per la nomina del gr. uff. avv. Giuseppe Orlando a membro della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione dell'avv. Gatto Salvatore;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Giuseppe Orlando è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione dell'avv. Gatto Salvatore.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2565)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 luglio 1937-XV.
Nomina del cav. Mario Pederneschi a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione vitivinicola;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il rag. Antonio Bonino, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la produzione dell'alcool di seconda categoria, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1935-XIII, con il quale il cav. Mario Pederneschi è stato nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaie e su strada;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del cav. Mario Pederneschi a membro della Corporazione vitivinicola in sostituzione del rag. Antonio Bonino, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Mario Pederneschi, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione vitivinicola, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dell'alcool di seconda categoria in sostituzione del rag. Antonio Bonino.

Roma, addì 16 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2566)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro), Ballao (Cagliari), Domusdemaria (Cagliari), Gesico (Cagliari), Muravera (Cagliari), Sardara (Cagliari), San Vito (Cagliari), Solarussa (Cagliari), Florinas (Sassari) e Uri (Sassari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Cabras Paolo fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro);

Virdis Egidio di Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari);

Casu Quirico fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria Cagliari);

Schirru Riccardo fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Cesico (Cagliari);

Paderi Ermenegildo fu Eugenio per la Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);

Tuveri Fortunato di Raimondo per la Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

Licheri Antonio fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari);

Naitana Mario fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);

Muscas Giovanni Antonio fu Giovanni Maria per la Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari);

Murru Giovanni Pietro fu Baingio per la Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Media dei cambi e dei titoli

del 28 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,65
Francia (Franco)	71,10
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,2255
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,756
Olanda (Fiorino)	10,4925
Polonia (Zloty)	359,35
Roma. a (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,88
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,40
Id. 3,50 % (1902)	70,225
Id. 3,00 % (Lordo)	52,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,975
Rendita 5 % (1935)	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,725
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,35
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nuovi confini territoriali del Consorzio di miglioramento fondiario del territorio di Busto Arsizio (Varese).

Con R. decreto 15 aprile 1937, n. 1827/1988, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1937, al registro n. 9, foglio n. 288, sono stati modificati i confini del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario del territorio di Busto Arsizio, con sede nel Comune omonimo, provincia di Varese, al fine di escludere dal comprensorio dell'Ente complessivi ettari 31.71.76, ricadenti nel territorio di Busto Arsizio e di Sacconago, ai quali per ragioni altimetriche e igieniche non può estendersi l'irrigazione, e di includervi invece ettari 106.71.80, anche essi ricadenti nel territorio di Busto Arsizio e Sacconago, ai quali potrà estendersi con vantaggio l'irrigazione.

(2528)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 25 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Alberto Orozco, console del Nicaragua a Genova.

(2521)

In data 25 giugno 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Hans Fricke, console generale di Germania a Addis Abeba.

(2522)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino).

Nella seduta tenuta il 15 luglio 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino), il signor Gennaro Russo fu Pasquale è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1937-XV, n. 375.

(2610)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia, per l'anno accademico 1937-38, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l'anno accademico 1937-38 a favore di cittadini italiani laureati o diplomati negli anni 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente della Germania e della Polonia.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto ed alloggio gratuiti e nell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano da cinque a trenta R. M. ed eventuali contributi di laboratorio.

Solo nel caso che non fosse possibile procurare vitto ed alloggio, verrebbe corrisposto un assegno mensile di 150 R. M..

Le borse della Polonia sono due, di 2250 zloty ciascuna, pagabili in rate mensili anticipate oltre 300 zloty per spese di viaggio di andata e ritorno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 10 settembre 1937-XV.

Coloro i quali aspirino a borse di diverse Nazioni debbono presentare tante domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essa nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2° curriculum degli studi documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o nel gruppo di discipline oggetto degli studi all'Estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi Universitari Fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

7° eventuali memorie a stampa o manoscritte; in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

8° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie, presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 23 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2584)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a due posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1936-XV col quale fu indetto un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il risultato dell'esame dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso stesso;

Ritenuto regolare il procedimento dell'esame suddetto;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso suddetto:

1° Di Molfetta Antonio, combattente, decorato di guerra, inscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.	con punti 31
2° De Santis Angelo	» 30
3° Mariuzza Virgilio, invalido di guerra	» 28
4° Zitti Giuseppe	» 28
5° Saggion Umberto	» 26
6° Candida Roberto	» 25
7° Fulli Ettore, orfano di guerra	» 24
8° Civita Giuseppe	» 24
9° Rossi Giuseppe	» 22
10° Botti Gino	» 20
11° Botti Manlio	» 16
12° Urso Francesco, invalido di guerra	» 13
13° Pucci Ettore	» 13
14° Santurri Giuseppe	» 11
15° Lombi Renato	» 9
16° Gentile Basilio, combattente	» 7
17° Miro Mariano	» 7
18° Pagliarulo Alfonso, combattente	» 5
19° Spinelli Andrea	» 5
20° Parola Antonio	» 4
21° Ratini Vincenzo, nato nel 1909	» 2
22° Tucci Romolo, nato nel 1913.	» 2

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente:

1° Di Molfetta Antonio — 2° De Santis Angelo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nel concorso in parola:

1° Mariuzza Virgilio, invalido di guerra.
2° Zitti Giuseppe.
3° Saggion Umberto.
4° Candida Roberto.
5° Fulli Ettore, orfano guerra
6° Civita Giuseppe.
7° Rossi Giuseppe.
8° Botti Gino.
9° Botti Manlio.
10° Urso Francesco, invalido di guerra.
11° Pucci Ettore.
12° Santurri Giuseppe.
13° Lombi Renato.
14° Gentile Basilio, combatt.
15° Miro Mariano.
16° Pagliarulo Alfonso, combattente.
17° Spinelli Andrea.
18° Parola Antonio.
19° Ratini Vincenzo, nato nel 1909.
20° Tucci Romolo, nato nel 1913.

Roma, addì 12 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2533)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a sei posti di vice-segretario nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese al registro n. 29 - Marina mercantile - foglio n. 186 col quale venne indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario (gruppo A, grado XI) nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto del 3 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese al registro n. 30, Marina mercantile, foglio n. 203, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso indetto col sopracitato decreto del 9 novembre 1936-XV per sei posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della Direzione Generale della Marina Mercantile:

1. Macchia Enrico	punti 17,75
2. Gaeta Dante	» 17,20
3. D'Angelo Nunzio	» 15,08
4. Autilio Gianuario	» 14,51
5. Vitelli Vincenzo	» 13,33

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Macchia Enrico.
2. Gaeta Dante.
3. D'Angelo Nunzio.
4. Autilio Gianuario.
5. Vitelli Vincenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(2544)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.